



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 203 del 08/04/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - CAPOLUOGO - VIA IV NOVEMBRE CIV. 43-45-47 - PROVVEDIMENTI DI SOSTA DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00 DEL 22.04.2026 - LAVORI DI VUOTATURA DI FOSSE BIOLOGICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot.7732 del 07.04.2026 la legale rappresentante della Ditta Italia Ambiente srl, ha chiesto il rilascio di autorizzazione all'occupazione provvisoria di suolo pubblico di mq tot 30,00 (mt 10,00 x mt 3,00) in San Casciano Val di Pesa, via IV Novembre civ. 43-45-47, per la sosta di automezzo per la effettuazione di operazioni di pulizia fosse biologiche, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del 22.04.2026, con contestuale emissione di ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata nell'area oggetto di occupazione;

Vista l'esigenza di adottare provvedimenti di modifica della viabilità per consentire una più agevole programmazione e gestione dei suddetti lavori, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale;

Visto il Parere n. 90 del 07.04.2026 rilasciato dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

Visto il DPR 16/12/92 n. 495;

Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 22 del 30.12.2025, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

ORDINA

Nel Comune di San Casciano Val di Pesa, capoluogo, via IV Novembre, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del 22.04.2026, per i motivi sopra esposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- Divieto di sosta con rimozione forzata, in tutti gli stalli di sosta presenti fronte ai civici 43-45-47, eccetto autorizzati;
- Interdizione al transito pedonale nella porzione di marciapiede interessata dalla occupazione, con apposizione di cartello stradale "obbligo passaggio pedoni sul lato opposto", a monte ed a valle del punto oggetto di intervento;

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- Posizionare i cartelli stradali indicanti i divieti e gli obblighi, con pannelli integrativi indicanti inizio-continua-fine, nei tempi prescritti dal Codice della Strada e suo Reg.d' Esecuzione, e ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori; la segnaletica sarà fornita in "noleggior" dalla Amministrazione comunale;
 - Consentire sempre l' accesso alle abitazioni e garage privati presenti sulle vie interessate dal presente provvedimento;
 - Rendere visibile l'area di cantiere;
 - Impedire l'accesso all'area di cantiere alle persone non autorizzate;
 - Dotare il personale addetto ai lavori dei DPI e dei dispositivi previsti dalle vigenti normative e dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione;
 - Al termine dei lavori dovrà essere ripulita tutta l' area oggetto di occupazione di suolo pubblico;
 - La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone , animali o cose, in conseguenza della esecuzione delle operazioni o dell' attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell' incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni.
- Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;
- Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1039/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);
- La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali
- Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa
- URP
- U.T.C;
- Staff del Sindaco
- Assessorato alla viabilità
- Misericordia San Casciano VP
- Richiedente

Li, 08/04/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA

MUNICIP

MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)